



**ASSEMBLEE SEPARATE
DI COOP ALLEANZA 3.0
SUL PROGETTO DI FUSIONE
CON COOP ERIDANA**

E MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO
DEL PRESTITO SOCIALE



Cara socia, caro socio,

in queste assemblee compiamo insieme un altro passo avanti per la nostra Cooperativa. Per farla crescere con noi, con le nostre esigenze di consumo che cambiano, per agire con sempre più efficacia ed efficienza, per garantirci nuovi vantaggi. Per continuare - lo diciamo sempre, perché è il cuore della nostra missione - a fare il nostro mestiere: offrire i prodotti e i servizi migliori al prezzo più giusto.

In queste assemblee votiamo per approvare il progetto di fusione per incorporazione in Coop Alleanza 3.0 di Coop Eridana: una cooperativa di consumatori, proprio come la nostra, che conta 26 mila soci, 170 lavoratori e 20 punti vendita. Coop Eridana lavora già a fianco a noi: i suoi negozi si trovano infatti nelle province di Piacenza e Parma, dove è presente anche Coop Alleanza 3.0, e circa 3.000 soci sono comuni alle due cooperative.

Grazie al vostro voto - e a quello dei soci di Coop Eridana, che a loro volta stanno tenendo le loro assemblee - dal 1° gennaio 2018 Coop Eridana entrerà a far parte di Coop Alleanza 3.0. È una scelta dalla parte dei soci, come illustra anche il Progetto di fusione che trovate nelle pagine seguenti. La fusione ci consentirà infatti di operare con ancora più efficacia, grazie a sinergie e razionalizzazioni, specie in questo contesto economico di riduzione dei consumi, favorendo lo sviluppo, salvaguardando e valorizzando il patrimonio di Coop Eridana.

Perché cooperare significa unirsi: mettersi insieme per ottenere di più. Lo abbiamo fatto anche con le assemblee di due anni fa, dando vita alla più grande cooperativa di consumatori italiana: Coop Alleanza 3.0, nata dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense.

Queste assemblee saranno anche l'occasione per apportare alcune modifiche al nostro Statuto sociale: piccoli accorgimenti di forma, variazioni su temi come, ad esempio, i requisiti dei soci, il patrimonio sociale, le assemblee, gli organi di controllo, e adeguamenti per recepire cambiamenti normativi introdotti da Banca d'Italia e da Legacoop. Per maggiore chiarezza, in questo opuscolo trovate i soli articoli dello Statuto oggetto di modifica, con evidenziate le parti inserite e una linea di cancellazione sopra quelle eliminate.

E votiamo anche una modifica al nostro Regolamento del Prestito sociale, strettamente collegata alla fusione con Coop Eridana, per rendere legittimi in Coop Alleanza 3.0 i prestiti vincolati a 12 mesi. Si tratta di una norma transitoria, valida solo fino a giugno 2018, per consentire di portare a naturale scadenza questo tipo di prestiti, previsti nella sola Coop Eridana e oggi non più attivabili dai soci.

Nel retro dell'opuscolo trovate l'ordine del giorno delle assemblee separate: 64 appuntamenti, dal 12 al 28 settembre, in tutti i territori in cui siamo presenti. Le assemblee separate esprimeranno i delegati alla generale, che ratificheranno il vostro voto. Perché cooperare significa anche partecipare: contribuire alla vita e alle scelte della Cooperativa.

Buona assemblea a tutti noi!

PROGETTO DI FUSIONE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-TER

PREMESSA

Il presente progetto di fusione, redatto anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 2501-ter, cod. civ., ha per oggetto la fusione per incorporazione nella società "**COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa**", della società "**COOP ERIDANA Società Cooperativa**".

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell' art. 2501-quadro del Codice civile, le situazioni patrimoniali delle Società partecipanti alla fusione vengono sostituite dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2016.

L'operazione di fusione prospettata si presenta, a giudizio degli amministratori, come fortemente opportuna, tenuto conto che si inserisce nel contesto di una politica di ristrutturazione aziendale volta ad un miglior utilizzo del patrimonio delle due cooperative tenuto conto, altresì, che entrambe le società esercitano attività nel settore del consumo, attività tra l'altro, fra di loro identiche e svolte sotto la stessa insegna; la fusione consentirà, quindi, la prosecuzione dell'esercizio delle attività svolte dalla società incorporanda da parte della società incorporante. Le ragioni che hanno portato a questa determinazione sono da ricondurre alla particolare e complessa situazione del mercato di riferimento. In effetti, la violenta riduzione dei consumi registrata in modo particolare nell'ultimo quinquennio, mette a dura prova tutti i comparti economici che si rivolgono al mercato interno

e in particolare alla domanda delle famiglie. Sono proseguite anche nel 2016 le tendenze di ristrutturazione del settore commerciale: calano ulteriormente gli esercizi del dettaglio fisso e si assiste, oltre che alla crescita dell'e-commerce, alla permanenza dell'ambulante. Nella GDO si ampliano i divari tra i formati distributivi più dinamici (discount, superstore e convenience) e quelli tradizionali (supermercatie ipermercati), e si registra un ulteriore calo delle vendite sull'anno precedente, pari al 1,23%. I miglioramenti del contesto economico registrati e che ci si attendono in prospettiva non compensano il deterioramento delle condizioni di vita subito dal Paese negli anni della crisi. Tale dinamica ha determinato un forte cambiamento dei punti vendita e l'esigenza di ulteriori interventi per modificare il modello adottato introducendo importanti innovazioni anche dal punto di vista del concept. Sono, quindi, indispensabili importanti investimenti che permettano di cogliere anticipatamente i nuovi stili di consumo e le esigenze di soci e clienti/consumatori. Per affrontare questo cambiamento le dimensioni delle organizzazioni, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, sono determinanti per una buona riuscita e soprattutto per andare incontro ai repentini cambiamenti degli stili che i consumatori hanno adottato in questi ultimi anni. Coop Alleanza 3.0 è il frutto della fusione di tre grandi Cooperative di Consumo del Distretto Adriatico: Coop Estense Sc, Coop Consumatori Nordest Sc e Coop Adriatica Scarl, che hanno ritenuto indispensabile concentrare gli sforzi per

fronteggiare le sfide del mercato. L'operazione che qui di seguito verrà illustrata si inserisce in questo solco e trova in questo contesto le ragioni fondanti della stessa. Altra motivazione non trascurabile riguarda la localizzazione dei punti vendita di entrambe le Cooperative che si trovano prevalentemente nella Regione Emilia Romagna. In effetti, i punti vendita di entrambe le Cooperative possono essere facilmente integrati, con innegabili economie di scala, oltre a permettere di completare l'offerta in questi territori e valorizzare ulteriormente l'insegna COOP. In questo modo, in un'unica realtà organizzativa, il perseguimento della missione cooperativa ne trarrà innegabili vantaggi a favore dei soci tutti.

Accorpando nel patrimonio della società "COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa", anche quello della società "COOP ERIDANA Società Cooperativa", si realizzerà un'unica, più razionale ed economica struttura societaria che permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società partecipanti. L'operazione si prefigge l'obiettivo di ottenere, inoltre, economie in termini organizzativi, finanziari, amministrativi e di spese generali.

La società incorporante, contestualmente all'operazione straordinaria di cui al presente Progetto, realizzerà una ulteriore operazione di fusione che coinvolge una sua società controllata al 100%: Coop Sicilia S.p.A.. Il Progetto di fusione per incorporazione in Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. di Coop Sicilia S.p.A. verrà condotto parallelamente al presente Progetto, ma dovrà necessariamente seguire un iter del tutto diverso, potendosi in quel caso applicare le semplificazioni di cui all'art. 2505 cod. civ.; di tanto si dà atto per completezza di informazione, precisando a questo riguardo che le due operazioni straordinarie sono del tutto autonome una dall'altra, non essendovi tra le due alcuna forma di collegamento, se non temporale: per tutta conseguenza, l'atto di fusione - relativo all'incorporazione di Coop Eridana - potrà essere comunque perfezionato indipendentemente dall'esito del Progetto di Fusione di Coop Sicilia S.p.A. e viceversa.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Partecipano alla fusione mediante incorporazione le seguenti società:

SOCIETÀ INCORPORANTE

"COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa", con sede legale in Castenaso (BO), Villanova di Castenaso - Via Villanova n. 29/7, capitale sociale Euro 144.809.734 (cento quarantaquattro milioni ottocento nove mila settecento trenta quattro), interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione 03503411203 del Registro delle Imprese di Bologna, iscritta con il numero R.E.A. BO -524364, applicando i principi di mutualità e ispirandosi ai criteri della sostenibilità e della responsabilità sociale ed ai principi fissati dalla missione sociale, in coerenza con la missione prevista dallo statuto, persegue il seguente scopo:

- a. assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando i consumatori nell'acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità, sicurezza e di prezzo, evitando gli sprechi nei consumi;
- b. promuovere l'attiva e democratica partecipazione, diretta o delegata, dei soci alla vita cooperativa, in coerenza con lo scopo di sviluppare e consolidare esperienze associative, tramite idonee forme organizzative, nel rispetto dei principi di trasparenza, effettività e informazione;
- c. promuovere e favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione, anche a livello internazionale;
- d. sviluppare lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione del tempo libero e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;

- e. tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative, promuovendo altresì iniziative volte a soluzioni mutualistiche nell'ambito della sanità e dell'assistenza;
- f. contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, improntando il proprio agire al rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli inquinamenti e dalla legislazione ambientale applicabile alle attività aziendali, impegnandosi ad applicare le migliori pratiche, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- g. sostenere e favorire lo sviluppo di un sempre maggiore spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e finanziaria;
- h. promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci, come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia ed altre utilities e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci e non soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
- i. intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del commercio equo e solidale nonché delle categorie sociali bisognose;
- l. sostenere iniziative di difesa e tutela della legalità, promuovere e praticare i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità democratica;
- m. promuovere attività che favoriscano un alto grado di trasparenza ed eticità nei rapporti con i Soci, con i lavoratori dipendenti, con i consumatori e nei rapporti, sia industriali che commerciali, con le imprese fornitrici, ispirandosi alla "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori;
- n. partecipare, anche con obbligazioni e libe-

ralità a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, nell'ambito del territorio e delle comunità in cui opera la Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività:

1. l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti, tramite funzionali ed efficienti punti vendita, centri commerciali e spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, fissi ed ambulanti;
2. la correlata promozione di una idonea attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi dei mezzi che saranno ritenuti più idonei allo scopo, ivi espressamente inclusa la delega di talune funzioni alle strutture consortili cui aderirà, nonché di laboratori interni ed esterni;
3. la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;
4. l'organizzazione dei servizi e l'erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, mense, punti di ristoro e bar, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;
5. l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta o indiretta di società aventi natura e caratteristiche ausiliari e di supporto alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, anche mediante l'ausilio di mezzi informatici e/o di telefonia mobile, nonché la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico;
6. la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l'informazio-

- ne, l'educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute, anche mediante la promozione di iniziative mutualistiche in ambito sanitario ed assistenziale, attraverso la salvaguardia dell'ambiente, nonché il sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai giovani;
7. l'organizzazione di iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, tavole calde, bar e simili;
 8. la vendita all'ingrosso ad altre cooperative di consumatori socie nonché a società, purché controllate da essa stessa o dalle cooperative socie, nonché ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o terze;
 9. l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7), di una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni; è pertanto vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne che con gli strumenti finanziari di cui al successivo titolo VIII, in quanto previsti dallo statuto della Cooperativa;
 10. la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli strumenti di natura finanziaria; l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio, anche per mezzo di imprese abilitate, di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività di agente in attività finanziaria, di intermediazione di prodotti bancari e finanziari ed altresì delle altre attività che la legge consente agli intermediari assicurativi;
 11. l'istituzione di forme di organizzazione e di coordinamento per consentire l'articolazione del corpo sociale e, dunque, la partecipazione dei soci alla vita della

Cooperativa, promuovendo la sostanziale parità di genere anche negli organismi di rappresentanza;

12. l'organizzazione indiretta dello scambio mutualistico con i propri soci - anche relativamente alla messa a disposizione di beni o di servizi specifici - attraverso società controllate, con le quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o i servizi nel quadro dello scambio mutualistico della cooperativa ed a sua integrazione;
13. l'espansione della rete di vendita a insegna COOP anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.

In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:

1. effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci;
2. ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dall'art. 17) dello Statuto Sociale;
3. assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa;
4. diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese; costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge; partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.; contrarre mutui ipotecari passivi; concedere prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni; dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a

coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa; consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre Cooperative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni; mettere a disposizione di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto, partecipare alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative; affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative.

Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva in base alle vigenti leggi.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.

Fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

SOCIETÀ INCORPORANDA

“COOP ERIDANA Società Cooperativa”, con sede a Pontenure (PC) via Papa Giovanni XXIII, n. 12, capitale sociale, Euro 397.354 (trecentonovantasettemila trecento cinquanta quattro / zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione 00103760366 Registro delle Imprese di Piacenza, iscritta con il numero R.E.A. 37279.

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a. acquisto di generi di consumo, merci, servizi, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo, collegandosi alle strutture consortili aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alla Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori per quanto di loro competenza;
- b. la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo nonché la successiva distribuzione ai consumatori, soci e non soci, dei generi di consumo, alimentari e non, delle merci, degli articoli all’uopo acquistati

- c. o prodotti o manipolati o trasformati;
- c. l’organizzazione di servizi ed erogazione ai soci consumatori e non soci delle relative prestazioni, mediante impianti e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, ristoranti, mense, agenzie turistiche, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all’approvvigionamento ed assortimento delle gestioni della cooperativa;
- d. la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano la tutela, l’informazione, l’educazione dei soci e dei consumatori e la qualificazione consapevole dei consumi, nonché il sostegno di iniziative sociali utili alle comunità locali;
- e. l’istituzione di forme di organizzazione e di coordinamento per consentire l’articolazione del corpo sociale e dunque la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, promuovendo la sostanziale uguaglianza di genere negli organismi di rappresentanza;
- f. l’adozione della Carta dei valori, in conformità ai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, a cui ispirare indirizzi e comportamenti relativi alla propria responsabilità sociale;
- g. l’istituzione di una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 17 febbraio 1971, n. 127, degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché delle altre disposizioni emanate da organi dello Stato. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma;
- h. compiere, con deliberazione del consiglio di amministrazione, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale e industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria,

finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, quali, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese; costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge; contrarre mutui ipotecari passivi; concedere avalli cambiari, fidejussioni o garanzie ipotecarie a cooperative e a consorzi di cooperative, retti e disciplinati dai principi della mutualità secondo le leggi dello Stato, nonché a società ordinarie partecipate direttamente dalla cooperativa e/o da altre cooperative; dare adesioni e partecipare ad altri enti ed organismi economici anche se a responsabilità sussidiaria e multipla, anche con scopi consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinarne le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di formazione cooperativa; consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, ad altre cooperative di consumo, per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni; mettere a disposizione di altre cooperative di consumo e di società ordinarie partecipate, la propria capacità ed attrezzatura di approvvigionamenti e di acquisto; partecipare alla temporanea gestione di attività di altre cooperative; affidare temporaneamente la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio, nei rapporti fra i soci ed in quelli fra essi e gli altri consumatori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà; partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

2. ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo (statuto) che verrà adottato sarà quello della società incorporante (che si allega in copia) in quanto ritenuto appropriato ed adeguato rispetto all'oggetto dell'attività ed allo scopo che ci si propone di conseguire con la realtà nascente dall'operazione di fusione. Lo statuto che si allega contiene talune modifiche, rispetto a quello vigente, che verranno approvate dalle Assemblee Separate e dall'Assemblea Generale dei Delegati che saranno convocate rispettivamente nel periodo dal 12 al 28 settembre 2017 e il 7 ottobre 2017. Si tratta di modifiche che non discendono e non sono conseguenti alla operazione di fusione di cui al presente Progetto di Fusione, tanto meno dal Progetto di Fusione Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. e Coop Sicilia S.p.A..

Le modifiche si possono sintetizzare nel seguente modo:

.....
articoli 2, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 35, 40, 44, 45, 46 e 52: si tratta di correzioni di forma e lessicali con l'integrazione di richiami normativi quando necessario;
.....

.....
articoli 4, 5 e 6: si tratta di integrazioni utili a rendere coerenti le previsioni statutarie, nonché di modifica relativa al contenuto della domanda di ammissione a socio;
.....

.....
articolo 13: si tratta di modifiche necessarie per rendere la previsione compliance e del tutto coerente con le procedure aziendali;
.....

.....
articoli 7, 47 e 50: si tratta di modifiche resesi necessarie a seguito della pubblicazione di nuove istruzioni di Banca d'Italia in merito all'istituto del Prestito Sociale e alle conseguenti modificazioni della Regolamentazione di Legacoop Nazionale,
.....

.....
articoli 36 e 38: sono state riviste le disposizioni riferite alle deleghe per la partecipazione alle Assemblee, alla luce dell'esperienza maturata.
.....

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Non è necessario determinare un vero e proprio rapporto di cambio, che si può definire "alla pari", ove a ciascun socio della società incorporanda verrà assegnata una nuova quota di capi-

tale sociale della società incorporante di valore nominale corrispondente al valore nominale complessivo delle azioni possedute da detti soci della società incorporanda.

Quanto sopra, tenuto conto delle norme vincolistiche in materia di società cooperative a mutualità prevalente rette dai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del C.C..

Pertanto, il rapporto di cambio è stato calcolato tenendo conto della specifica normativa cui soggiacciono le società cooperative ed i loro rapporti con i soci, nonché della effettiva assenza di soci diversi da quelli cooperatori.

Infatti, il patrimonio di ciascuna delle cooperative partecipanti è sicuramente indivisibile e non distribuibile in alcun modo ai soci, in quanto:

- tutte le riserve di entrambe le cooperative partecipanti all'operazione di fusione sono state costituite nel rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, nonché, in relazione agli anni successivi al 2003, nell'osservanza delle nuove previsioni dettate dal già citato articolo 2514 del C.C., pertanto non esistono riserve divisibili in qualunque forma;
- non fanno parte della compagine sociale soci finanziatori portatori di interessi diversi da quelli dei soci cooperatori;
- gli statuti delle stesse cooperative prevedono il rispetto dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, di cui all'articolo 2514 C.C., che di fatto sono stati e continueranno ad essere rispettati.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE O AZIONI

Non si è determinata la necessità di individuare le modalità di assegnazione delle quote in quanto la cooperativa incorporante, pur rinviando alla disciplina generale delle società per azioni, ha un capitale sociale non rappresentato da azioni bensì diviso in quote sociali e lo stesso vale per la cooperativa incorporanda.

6. DATA DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La fusione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A., ovvero alla data successiva indicata nell'atto di fusione.

La data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti (presumibilmente 1 gennaio 2018).

A far tempo dalla stessa data decorreranno, altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci a cui vengano riservati trattamenti differenziati e peculiari.

8. VANTAGGI PARTICOLARI PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La fusione non produce vantaggi di alcun tipo per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

STATUTO

MODIFICHE ALLO STATUTO DI COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO - DURATA

Art. 2) Scopo e oggetto

2.1 La Cooperativa, applicando i principi di mutualità e ispirandosi ai criteri della sostenibilità e della responsabilità sociale ed ai principi fissati dalla missione sociale, in coerenza con la missione prevista dallo statuto, intende perseguire i seguenti scopi:

- a. assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando i consumatori nell'acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità, sicurezza e di prezzo, evitando gli sprechi nei consumi;
- b. promuovere l'attiva e democratica partecipazione, diretta o delegata, dei soci alla vita cooperativa, in coerenza con lo scopo di sviluppare e consolidare esperienze associative, tramite idonee forme organizzative, nel rispetto dei principi di trasparenza, effettività e informazione;
- c. promuovere e favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione, anche a livello internazionale;

- d. sviluppare lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione del tempo libero e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- e. tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative, promuovendo altresì iniziative volte a soluzioni mutualistiche nell'ambito della sanità e dell'assistenza;
- f. contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, improntando il proprio agire al rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli inquinamenti e dalla legislazione ambientale applicabile alle attività aziendali, impegnandosi ad applicare le migliori pratiche, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- g. sostenere e favorire lo sviluppo di un sempre maggiore spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e finanziaria;
- h. promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci, come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia ed altre utilities e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci e non soci di ottenere beni e prestazioni

di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

- i. intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del commercio equo e solidale nonché delle categorie sociali bisognose;
- l. sostenere iniziative di difesa e tutela della legalità, promuovere e praticare i diritti di cittadinanza; e la cultura della legalità democratica;
- m. promuovere attività che favoriscano un alto grado di trasparenza ed eticità nei rapporti con i Soci, con i lavoratori dipendenti, con i consumatori e nei rapporti, sia industriali che commerciali, con le imprese fornitrici, ispirandosi alla "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori;
- n. partecipare, anche con oblazioni e liberalità a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, nell'ambito del territorio e delle comunità in cui opera la Cooperativa.

2.2 Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività:

1. l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti, tramite funzionali ed efficienti punti vendita, centri commerciali e spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, fissi ed ambulanti;
2. la correlata promozione di una idonea attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi dei mezzi che saranno ritenuti più idonei allo scopo, ivi espressamente inclusa la delega di talune funzioni alle strutture consortili cui aderirà, nonché di laboratori interni ed esterni;
3. la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;
4. l'organizzazione dei servizi e l'erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative prestazioni, mediante impianto

e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, mense, punti di ristoro e bar, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, delle merci, dei prodotti e degli articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;

5. l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta o indiretta di società aventi natura e caratteristiche ausiliarie e di supporto alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, anche mediante l'ausilio di mezzi informatici e/o di telefonia mobile, nonché la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico;
6. la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l'informazione, l'educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute, anche mediante la promozione di iniziative mutualistiche in ambito sanitario ed assistenziale, attraverso la salvaguardia dell'ambiente, nonché il sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai giovani;
7. l'organizzazione di iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, tavole calde, bar e simili;
8. la vendita all'ingrosso ad altre cooperative di consumatori socie nonché a società, purché controllate da essa stessa o dalle cooperative socie, nonché ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o terze;
9. l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7), di una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 11 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973,

- n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni; è, pertanto in ogni caso, vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne che con mediante gli strumenti finanziari di cui al successivo titolo VIII, in quanto previsti dallo statuto della Cooperativa;
10. la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli strumenti di natura finanziaria; l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio, anche per mezzo di imprese abilitate, di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività di agente in attività finanziaria, di intermediazione di prodotti bancari e finanziari ed altresì delle altre attività che la legge consente agli intermediari assicurativi;
 11. l'istituzione di forme di organizzazione e di coordinamento per consentire l'articolazione del corpo sociale e, dunque, la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, promuovendo la sostanziale parità di genere anche negli organismi di rappresentanza;
 12. l'organizzazione indiretta dello scambio mutualistico con i propri soci - anche relativamente alla messa a disposizione di beni o di servizi specifici - attraverso società controllate, con le quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o i servizi nel quadro dello scambio mutualistico della cooperativa ed a sua integrazione;
 13. l'espansione della rete di vendita a insegna COOP anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.
- 2.3** In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:
1. effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci;
 2. ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dal successivo art. 17);
 3. assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Coope-

- rativa;
4. diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.
- 2.4** La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese; costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge; partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.; contrarre mutui ipotecari passivi; concedere prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni; dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa; consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre Cooperative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni; mettere a disposizione di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto, partecipare alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative; affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative.
- 2.5** Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva in base alle vigenti leggi.
- 2.6** La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.
- 2.7** Fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

TITOLO II SOCI COOPERATORI

Art. 4) Requisiti dei soci

- 4.1** I motivi ideali, sociali ed economici, che guidano la cooperazione di consumo nella funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa: le disposizioni del Titolo IV dello statuto prevedono, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio alla vita della Cooperativa.
- 4.2** Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge; possono essere soci **cooperatori**:
- tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, di origine etnica, di religione o di opinioni politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;
 - associazioni, società con o senza personalità giuridica, imprese individuali, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
- 4.3** Non possono divenire soci coloro che:
- svolgono in proprio, o mediante partecipazione in altre società, attività identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e con essa concorrenziali, tali, per dimensioni e caratteristiche, da ingenerare un rapporto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa;
 - siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, **abbiano subito una sentenza penale definitiva comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici** o abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.
- 4.4** Non potranno essere riammessi alla Cooperativa soggetti che:
- siano già stati esclusi dalla Cooperativa, fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi dell'art. 11);
 - abbiano esercitato il recesso per più di due volte nel corso degli ultimi trentasei mesi.
- 4.5** La Cooperativa, trascorsi cinque anni dalla

perdita della qualità di socio, potrà valutare eventuali domande di riammissione a socio, sulla base della gravità del motivo della esclusione e dell'eventuale superamento delle cause che vi avevano dato luogo.

Art. 5) Ammissione nuovi soci

- 5.1** Chi intende essere ammesso come socio **cooperatore** dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, **che dovrà contenere** contenente:
- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, se diverso dalla residenza, **recapito telefonico e/o di posta elettronica veloce (alternativamente telefono, cellulare, indirizzo mail)**, attività esercitata e copia del documento di identità, o, se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede **legale, attività esercitata, stato di costituzione, codice fiscale e/o partita Iva**;
 - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
 - la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di impegnarsi alla partecipazione effettiva allo scambio mutualistico e più in generale di concorrere alla vita della Cooperativa;
 - dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato, **fallito o di aver subito a seguito di una condanna penale definitiva** che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- 5.2** La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica dovrà:
- essere sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri;
 - contenere l'accettazione dello Statuto e l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, nonché essere corredata da idonea documentazione attestante il mancato svolgimento di attività iden-

tiche o affini a quelle svolte dalla Cooperativa e con essa concorrenziali e la sussistenza dei poteri del soggetto che formula la domanda di ammissione in nome e per conto della società;

- essere corredata da estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione o da documentazione equipollente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione unitamente all'accettazione dello statuto della Cooperativa e all'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

- 5.3** Contestualmente alla domanda di ammissione, coloro che intendono essere ammessi alla Cooperativa dovranno provvedere al versamento di una somma pari alla quota che intendono sottoscrivere.
- 5.4** Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 4) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.
- 5.5** L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione della medesima nel libro dei soci cooperatori.
- 5.6** In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione e comunicarla agli interessati; in tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima riunione successiva.
- 5.7** Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda, o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.

- 5.8** Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6) Diritti e obblighi dei soci

- 6.1** I soci cooperatori sono obbligati:
1. al versamento immediato sia della quota inizialmente sottoscritta, essendo la Cooperativa autorizzata a trattenere a tale titolo la somma versata dall'aspirante socio unitamente alla domanda di ammissione, sia delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento;
 2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 3. a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di residenza e/o domicilio ed eventuale sottoposizione a procedura concorsuale;
 4. a partecipare all'attività sociale ed allo scambio mutualistico, anche - di norma e compatibilmente con le proprie esigenze - acquistando le merci o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per tramite delle strutture da essa approntate;
 5. ad operare e comportarsi nei confronti della Cooperativa secondo i principi di lealtà e di rispetto dell'impegno della cooperazione.
- 6.2** Per tutti i rapporti con la Cooperativa, la residenza od il domicilio dei soci indicato dai socio nella domanda di ammissione coincide con la residenza dagli stessi dichiarata nella domanda di ammissione e il recapito del socio medesimo. Il socio è, pertanto, tenuto a comunicare alla Cooperativa ogni eventuale e successivamente comunicata in variazione.
- 6.3** La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.
- Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci hanno diritto:
1. di ottenere informazioni, mediante accesso al sito web della Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa, e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di pro-

- dotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e relativi costi; c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e relativi costi;
2. di ottenere la istituzione di *corner* informatici, attraverso i quali sia consentitoro l'accesso alle informazioni di cui al precedente punto 1), che precede e la comunicazione poter comunicare con la Cooperativa in termini propositivi o critici. La Cooperativa, in ogni caso, potrà, ovvero di utilizzare l'*house organ* al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima, mediante l'utilizzo dell'*house organ*;
 3. di sollecitare lo scambio mutualistico;
 4. di partecipare attivamente alla vita della cooperativa;
 5. di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne estratti a loro proprie spese.
- 6.4** Ogni anno, la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al precedente comma 6.3.1, contestualmente le rende fruibili sul proprio *house organ* e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su tramite appositi *corner* informatici.
- 6.5** È rimessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al n.1), del comma 6.3 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

Art. 7) Prestito sociale

- 7.1** Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 2.2, numero 9, del presente Statuto, può procedere alla raccolta del prestito limitatamente ai soli risparmio dai soci persone fisiche, istituendo una sezione di attività gestita con apposita contabilità.

7.2 Tale raccolta di risparmio presso i soci, denominata Prestito sociale, è finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Cooperativa e alla realizzazione degli investimenti e dei progetti deliberati dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 Le modalità e le condizioni dell'emissione del prestito sociale sono determinate da apposito Regolamento (Regolamento Prestito sociale) adottato ai sensi del successivo art. 55), in coerenza con le deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e con le istruzioni vincolanti della Banca di Italia. La Cooperativa potrà recepire, all'interno del proprio Regolamento Prestito Sociale, nonché con i Regolamenti regolamenti eventualmente adottati dai Legacoop nazionale e/o altra struttura a cui la Cooperativa aderisce, in materia di prestito sociale.

7.3 La raccolta del prestito sociale è finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Cooperativa e alla realizzazione degli investimenti e progetti deliberati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 È tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, così come la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e spendibilità generalizzata.

Art. 9) Recesso

- 9.1** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:
- a. che abbia espresso il proprio dissenso relativamente alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - b. che abbia trasferito la sua residenza fuori del territorio nel quale si esplica l'attività sociale, oppure quando la Cooperativa trasferisca la propria attività fuori dell'ambito nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;
 - c. che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - d. che non si trovi più in grado di parte-

ciare al raggiungimento degli scopi sociali.

- 9.2** Il recesso non può essere parziale.
- 9.3** La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o mediante altra eventuale forma di spedizione che certifichi in maniera equipollente l'invio, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; quest'ultimo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, in base alla norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso; se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
- 9.4** Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- 9.5** La dichiarazione di recesso deve essere annotata nel libro dei soci **cooperatori** a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 9.6** I soci receduti possono essere riammessi nei limiti di quanto previsto dall'art. 4.

Art. 10) Esclusione

- 10.1** L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:
1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
 2. che, **successivamente all'ammissione, venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4, ovvero venga dichiarato interdetto, od inabilitato e non sia assistito da soggetti appositamente individuati dalla legge a tal fine, ovvero sia stato dichiarato fallito o abbia subito a seguito di una condanna penale definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dal precedente articolo 4, inabilitato o sottoposto ad am-**

ministrato di sostegno, se non assistito dai soggetti appositamente individuati a tale scopo dalle norme di legge, o che venga dichiarato fallito;

3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 4) senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
5. che senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
6. che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
7. che ponga in essere comportamenti incompatibili con la realizzazione dello scopo mutualistico;
8. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o reputazionali, alla Cooperativa in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo, saranno considerati tali i comportamenti di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tali condotte rechino pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali, e le condotte di taccheggio, furto, sottrazione dei beni esposti alla vendita;
9. che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b) dell'articolo 4), abbiano deliberato il proprio scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o soggetti ad altre procedure concorsuali o liquidatorie;
10. che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo di residenza o domicilio rendendosi irreperibili per un periodo superiore a dodici mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla

Cooperativa.

10.2 Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

10.3 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi al socio con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione.

10.4. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 11) Esclusione per inattività del socio

11.1 Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente all'esclusione dei soci che, **in via alternativa**, nel corso dell'esercizio sociale precedente: a) non abbiano partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali; **né b) non** abbiano acquistato beni o servizi; **né c) non** abbiano intrattenuto con la cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale in conformità allo statuto.

11.2 In considerazione della particolarità dell'ipotesi di esclusione di cui al presente articolo, le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi **potranno essere saranno** comunicate al socio **anche** mediante pubblicazione su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.

11.3 Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento

atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, domandando la revoca del provvedimento di esclusione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione **dovrà provvede** provvedere ad accogliere o respingere l'istanza presentata entro sessanta giorni dal **dalla domanda suo ricevimento**.

11.5 In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, **l'interessato il socio escluso** potrà, entro **i successivi** sessanta giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dall'articolo 52) per ottenere la riammissione a socio **della Cooperativa cooperatore**.

Art. 12) Controversie in materia di recesso ed esclusione ex art. 10)

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione ex art. 10) debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione; contro tali deliberazioni i soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento arbitrale.

Art. 13) Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 14).

13.23 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, **invece, potranno fare richiesta di subentrare nella quota del socio deceduto**; in questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono **nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione**.

13.32 Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, **o alla domanda di subentro nella quota sociale, certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale** dal quale

risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione o del rappresentante comune, ai sensi del precedente comma

13.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, invece, potranno fare richiesta di subentrare nella quota del socio deceduto; in questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.

13.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai legatari.

Art. 14) Rimborso

14.1 I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

14.2 La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, agli effetti del rimborso, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

14.3 Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si effettua per i soci receduti ed esclusi entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio e per gli eredi o legatari del socio defunto, dietro loro richiesta, entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte, ovvero, il decesso sia stato comunicato alla Cooperativa.

14.4 I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo efficace.

14.5 I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento

del rapporto sociale è divenuto operativo.

14.6 I soci receduti possono essere riammessi nella Cooperativa nei limiti di quanto previsto all'art. 4).

14.6.7 Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15) Patrimonio sociale

15.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge; la quota inizialmente sottoscritta e le successive eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate in un'unica soluzione; le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima;
- b. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni di sovvenzione, ove emesse, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 500;
- c. dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
- d. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- e. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f. dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 128 del presente statuto;
- g. dalla riserva straordinaria.

15.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

15.3 La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.

15.4 Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisiti prescritti per l'ammissione, presentino domanda di ammissione a socio; il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari; avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio potrà attivare entro sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, il procedimento arbitrale; l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, l'ammontare massimo stabilito dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente indicati nell'art. 4).

15.5 I soci che abbiano ceduto la propria quota possono essere riammessi nella Cooperativa nei limiti di quanto previsto al precedente art. 4).

Art. 18) Destinazione dell'utile

18.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a. una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

18.2 Qualora l'Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

1. a riserva indivisibile straordinaria;

2. a dividendo del capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
3. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti fissati dalla legge;
4. a ristoro destinato ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia, e dal vigente statuto e dall'apposito Regolamento dello Scambio Mutualistico.

18.3 L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ed in deroga alle disposizioni del precedente comma 1, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

18.4 L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente art. 18.2., n. 2), venga destinato, in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge; che in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, ferma restando comunque la destinazione di cui 18.1. alle lettere a) e b), la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva straordinaria o ad ogni altra riserva prevista dalla legge.

Art. 19) Acquisto quote proprie

19.1 L'Assemblea può costituire - utilizzando anche in parte la quota degli utili distribuibili di cui al precedente articolo - un fondo di riserva per l'acquisto delle quote proprie il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore nominale, comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristoro di cui al precedente art. 17) delle quote delle quali è ammesso l'acquisto; l'acquisto di quote proprie è disciplinato dal Regolamento dello Scambio Mutualistico.

19.2 Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dall'anzidetto Regolamento dello Scambio Mutualistico, gli amministratori possono acquistare quote, e non frazioni di esse, della Cooperativa; l'acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle quote comprensivo delle

eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno di cui al precedente art. 17) e comunque nei limiti dell'ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente; le quote della Cooperativa, di titolarità della medesima, non attribuiscono il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.

Art. 23) Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici

- 23.1** In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 59/1992.
- 23.2** Le clausole mutualistiche corrispondenti a quelle che il Codice Civile richiede per le cooperative a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
- 23.3** In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 33.1 e 33.2 dello Statuto, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO V L'ASSEMBLEA

Art. 34) Diritto di porre domande prima dell'assemblea

- 34.1** Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.
- 34.2** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere a tali domande di norma durante lo svolgimento dell'assemblea generale.
- 34.3** L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non

potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea generale.

Art. 35) Presidenza dell'assemblea

- 35.1** L'Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa.
- 35.2** L'Assemblea nomina un segretario anche nella persona di un impiegato non socio, e due o più scrutatori individuati fra i soci intervenuti; le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
- 35.3** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei soci presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 35.4** Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio, che funge da segretario della medesima.

Art. 36) Diritto di intervento e voto all'assemblea. Rappresentanza in assemblea

- 36.1** Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; ad ogni socio non persona fisica è attribuito un solo voto, se la quota versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, e cinque voti se la quota versata, qualunque sia il suo ammontare, superi questo limite.
- 36.2** Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano o per alzata o seduta di persona. Potranno essere adottate e regolamentate, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, anche con mezzi elettronici, a condizione che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza nella identificazione e nel conteggio.
- 36.3** Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, avente diritto di voto mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi; le deleghe devono essere menzionate nel processo

verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali; le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una espressa richiesta; la delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate, né gli altri soggetti indicati all'art. 2372 c.c.; la delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

- 36.4** I soci non persone fisiche partecipano alle Assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti i quali, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono a loro volta conferire apposita delega sia al legale rappresentante o al delegato di altro socio non persona fisica, sia ad un altro socio persona fisica; ~~la delega, con unito un estratto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, se necessaria ai sensi di quanto precede, dovrà essere consegnata al Presidente dell'Assemblea e dovrà essere conservata agli atti della società.~~
- 36.5.** Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e i loro organismi provinciali e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 37) Le assemblee separate

- 37.1** Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 c.c., l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee separate tenute nell'ambito delle Aree Sociali Vaste.
- 37.2** Deve essere svolta almeno un'Assemblea Separata per ogni Area Sociale Vasta, fermo restando che qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più Province, si svolga almeno un'Assemblea Separata in ogni Provincia, salvo il caso di Province in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento.
- 37.3** Qualora alle Aree Sociali Vaste faccia capo un numero elevato di soci residenti in un ampio territorio, il Consiglio di Amministrazione

può convocare più Assemblee separate nell'ambito delle Aree Sociali Vaste medesime, nelle località sede di servizi o di attività della Cooperativa, che abbiano iscritto un numero di almeno cinquemila soci aventi diritto al voto.

- 37.4** Per ~~tale~~ la convocazione, dovranno essere osservate le seguenti formalità:
- le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall'art. 32);
 - le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse; comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
 - nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea; le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente statuto, in quanto compatibili.
- 37.5** Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee solo da un altro socio che abbia diritto di partecipare in quell'Assemblea.
- 37.6** Qualora nelle Aree Sociali Vaste si tengano più Assemblee separate, il socio ha diritto di intervenire ed esprimere il proprio diritto di voto in una sola di esse, ferma la possibilità di partecipare anche ad altre.
- 37.7** Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea Generale, secondo modalità che garantiscano alle posizioni di minoranza in essa espressa una proporzionale rappresentanza nell'Assemblea Generale; i delegati, devono essere soci; il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati, da fissare di norma in cinquecento soci presenti o rappresentati per delegato da nominare; il Consiglio di Amministrazione, insieme con la convocazione dell'Assemblea, in relazione al numero dei soci della Cooperativa e tenendo conto dell'esigenza di consentire un'adeguata rappresentanza della base so-

ciale, potrà fissare in un numero inferiore il suddetto rapporto proporzionale.

- 37.8** I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
- 37.9** Per la verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee separate non è richiesto, salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, la verbalizzazione notarile.

Art. 38) L'assemblea generale

- 38.1** L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati; i delegati all'Assemblea generale sono vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Assemblea separata che li ha eletti.
- 38.2** Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale, in prima convocazione e in seconda convocazione.
- 38.3** Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale, il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti dal Presidente, e dal segretario e dagli scrutatori; solo nel caso in cui all'Assemblea generale il conteggio dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate, portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.
- 38.4** I delegati all'Assemblea generale sono muniti di delega indicante la specifica Assemblea separata che li ha designati e la correlata Zona soci di riferimento, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà essere indicato il numero dei soci rappresentati ed i voti espressi dall'Assemblea separata su ciascuna deliberazione

TITOLO VI **ORGANO AMMINISTRATIVO**

Art. 40) Composizione del consiglio di amministrazione. Requisiti degli amministratori

- 40.1** Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a 21 e non superiore a 41. Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori, se persone fisiche, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 40.4.
- 40.2** I Consiglieri vengono eletti tra coloro che:
- abbiano requisiti di onorabilità e professionalità;
 - siano soci da almeno cinque anni;
 - abbiano intrattenuto un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l'acquisto di beni o servizi (anche per tramite di familiari conviventi) con un limite di significatività per importo della spesa o frequenza minima di spese, secondo criteri meglio determinati dal Regolamento elettorale, adottato ai sensi del successivo art. 55;
 - non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, pregresse esclusioni nel quinquennio).
- 40.3** I Presidenti delle Aree Sociali Vaste fanno parte del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale.
- 40.4** Almeno tre degli amministratori della Cooperativa devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che - dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale. Per i Consiglieri Indipendenti non sono necessari i requisiti di cui ai punti 40.2 lett. b) e c).
- 40.5** I Consiglieri, esclusi quelli di cui al punto 40.3, vengono selezionati dalla Commissione Elettorale sulla base di autocandidature.

Art. 41) Formazione della lista per la nomina del CDA

- 41.1** I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di lista.
- 41.2** La Commissione Elettorale di cui all'art. 51) forma la lista sulla base di autocandidature.
- 41.3** Sono in ogni caso componenti di diritto della lista, i Presidenti delle Aree Sociali Vaste; questi ultimi devono sempre costituire la maggioranza dei componenti della lista.
- 41.4** Fermo quanto previsto dall'art. 41.3, le modalità di formazione della lista, la composizione della stessa - così come di eventuali ulteriori liste - sono più dettagliatamente disciplinate dal apposito Regolamento (Regolamento Elettorale), adottato ai sensi dell'art. 55).

Art. 42) Funzionamento del Consiglio di amministrazione

- 42.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.
- 42.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli, inoltre, ha compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione, intrattiene i rapporti con l'organizzazione territoriale e coordina la gestione della partecipazione sociale.
- 42.3** Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifici Comitati, determinandone la composizione e le funzioni; è obbligatoria la costituzione di un Comitato controllo e rischi, di un Comitato nomine e remunerazione e di un Comitato operazioni con parti correlate, relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le specifiche funzioni, fermo restando che ciascuno dei tre Comitati obbligatori sarà composto in maggioranza da Consiglieri Indipendenti.
- 42.4** Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, computandosi a tali effetti i soli mandati di

tre esercizi ciascuno.

In relazione al limite massimo di tre mandati consecutivi, fermo restando tale limite per le cariche di Presidente e Vicepresidente, non sono computati i periodi di esercizio della carica di Amministratore Delegato qualora la Commissione Elettorale, sulla base delle valutazioni raccolte dai singoli Consiglieri al termine di ogni mandato, riconfermi la presenza di ciascuno degli Amministratori Delegati uscenti nella lista elettorale.

La Commissione Elettorale può proporre motivatamente, con il parere favorevole della Commissione Etica, deroghe specifiche per singoli amministratori in situazioni particolari, ove l'interesse della cooperativa lo richieda.

42.5 Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Governance.

Art. 44) Competenze del Consiglio di amministrazione

- 44.1** Fermo restando le previsioni di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione della Cooperativa; gli spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale, i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi della società, ai sensi dell'art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
 - illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
 - compilare i regolamenti previsti dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la Cooperativa assume obbligazioni nei confronti dei terzi per la gestione sociale;
 - autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà

tà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 42.2 del presente statuto; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

- h. assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i. deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione, anche per inattività, dei soci, nonché in materia di cessione, acquisti e trasferimento di quote dei soci che ne facciano richiesta ai sensi del presente statuto e del Regolamento dello Scambio Mutualistico;
- l. determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;
- m. provvedere, ai sensi dell'art. 2386 C.C., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla Commissione Elettorale.

44.2 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di deliberare sulle materie di cui agli art. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

44.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, per espressa previsione del presente statuto, sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C., sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sulla indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sugli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

44.4 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire i pareri della Consulta della Rappresentanza sociale di cui all'art. 29.4., con l'efficacia di cui all'art. 29.5.

44.5 Gli Organismi Territoriali hanno diritto di sottoporre domande e argomenti al Consiglio di Amministrazione che lo stesso deve obbligatoriamente trattare.

Art. 45) Modalità di svolgimento delle riunioni

45.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, nelle sedi secondarie, ovvero, ~~che~~ altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori o dalla Consulta della rappresentanza sociale con decisione di 2/3 dei suoi componenti, i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.

45.2 L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno va spedito anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell'adunanza. È comunicato per lettera e, nei casi urgenti, può essere trasmesso a mezzo di messo, di telegramma o in via telematica, in modo che amministratori e sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

45.3 Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso, l'esclusione e il trasferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

45.4 Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE,
REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLI

Art. 46) Composizione del collegio sindacale

- 46.1** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea, **che provvede, altresì alla nomina del Presidente del Collegio.**
- 46.2** Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
- 46.3.** **Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.**
- 46.34** I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.
- 46.45** I sindaci sono rieleggibili.
- 46.56** Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina.
- 46.67** Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i sindaci non possono cumulare cariche le quali per numero,

complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 47) Competenze del collegio sindacale

- 47.1** Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono, inoltre, assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
 - 47.2** Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento. Il Collegio Sindacale in particolare vigila sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, relazionando in proposito all'Assemblea, a mente dell'art. 2545 c.c..
 - 47.3** I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.
 - 47.4** Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
 - 47.5.** **Il Collegio Sindacale avrà, inoltre, ogni facoltà e prerogativa ad esso attribuita dai provvedimenti e regolamenti di cui all'art. 7-2. e comunque relativi al prestito sociale, ivi inclusa quella di eseguire eventuali comunicazioni a soggetti terzi.**
- Art. 50) Sistema dei controlli**
- 50.1** I soggetti di cui agli artt. 46), 48) e 49), esercitano attività di controllo sull'operato della Cooperativa al fine di garantirne la legalità e la correttezza, anche nell'interesse del miglior perseguimento dello scopo mutualistico.
 - 50.2** In particolare, i sindaci devono:
 - a. redigere apposita relazione scritta ai

soci in merito all'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico;

- b. garantire l'effettivo funzionamento dei meccanismi di trasparenza e informazione dei soci;
- c. vigilare sulla predisposizione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi d.lgs. 231/2001.

50.3 I soggetti tenuti all'attività di controllo devono altresì vigilare:

- a. sul rispetto delle modalità e condizioni del prestito sociale ai sensi dell'art. 7) del presente statuto, del Regolamento del prestito sociale, delle Linee Guida emanate da Legacoop, delle deliberazioni del CICR, delle istruzioni vincolanti della Banca di Italia e, in generale, delle leggi vigenti in materia.;
- b. **50.4** L'attività di controllo svolta nell'ambito dell'art. 50.3. avrà, inoltre, ad oggetto il monitoraggio sull'andamento del prestito sociale; il controllo sul ed il suo impiego;
- c. nonché sullo stato economico, finanziario e patrimoniale della Cooperativa.

50.4 È compito dei soggetti tenuti all'attività di controllo, rilevando eventuali situazioni di anomalia per le quali sia necessario adottare misure correttive.

50.5 Tutti i soggetti preposti all'attività di controllo sono sottoposti, nell'esercizio di tale attività, alle disposizioni contenute in apposito Regolamento (Regolamento Controlli), che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

più di cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche supplenti, in misura non eccedente un quinto;

- b. emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, in base alla norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Il valore di ciascuna azione è non inferiore ad almeno Euro 500 (cinquecento/00); le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori; all'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote; la regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale;
- c. ai sensi dell'art. 2410 e seguenti c.c., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la delibera dispone altresì l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore

TITOLO VIII

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 52) Soci finanziatori e strumenti finanziari

52.1 Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e III IV la Cooperativa può:

- a. ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai quali può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non

- nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;
- a. emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che li sottoscriveranno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.
- 52.2** La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle quote o degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando l'Organo Amministrativo ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 c.c.
- 52.3** I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione, che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: esso si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l'interessato può comunque trasferire il titolo.
- 52.4** Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'Assemblea non remunera il capitale sociale dei cooperatori; a ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore al massimo previsto per legge.

ALLEGATO SUL 1° PUNTO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ORDINE DEL GIORNO:

APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE DELLA COOPERATIVA

Cara socia, caro socio,

questo allegato integrativo, relativo al 1° punto della Parte ordinaria dell'Ordine del giorno, contiene informazioni definite successivamente alla stampa dell'opuscolo generale, relativa all'approvazione di modifiche del Regolamento del Prestito sociale.

Con il prodursi degli effetti del Progetto di fusione con Coop Eridana, è necessario introdurre una norma transitoria al Regolamento vigente per portare a scadenza i contratti di prestito vincolati a 12 mesi. La norma, il cui testo è a seguire, resterà in vigore fino a giugno 2018 per consentire la scadenza naturale di questi prestiti, non presenti in Coop Alleanza 3.0 e oggi non più attivabili neanche dai soci di Coop Eridana.

“In considerazione della intervenuta incorporazione di Coop Eridana e del conseguente trasferimento in capo alla cooperativa di rapporti di prestito sociale vincolato già instaurati dalla incorporata con una durata minima di 12 mesi, tali rapporti già in essere potranno proseguire, sino alla loro naturale scadenza, anche in limitata deroga a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, che rimane comunque valido ed efficace per ogni altro rapporto di prestito sociale”.

Inoltre, all'assemblea dei soci viene chiesto di votare una mozione che consenta alla Cooperativa di effettuare, a tutela del risparmio dei soci, tutti i necessari controlli previsti dal Regolamento di Prestito sociale vigente, dal momento che non sono più operativi i rinvii al Regolamento di Legacoop nazionale (quest'ultimo è stato infatti oggetto di rinnovo negli ultimi mesi). Questo, in attesa di sottoporre alla votazione dei soci un nuovo Regolamento del Prestito sociale di Coop Alleanza 3.0, in occasione delle assemblee di approvazione del Bilancio 2017.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società cooperativa "COOP ALLEANZA 3.0 società cooperativa", della società cooperativa "COOP ERIDANA società cooperativa" e deliberazioni conseguenti;
2. Modifiche dello Statuto Sociale con particolare riguardo ai Titoli: I, in relazione all'oggetto sociale; II, in relazione ai soci cooperatori meritatamente sia ai requisiti, all'ammissione, ai diritti e obblighi, all'esclusione, recesso e morte dei soci e conseguente rimborso delle quote, sia al Prestito Sociale; III, in relazione al patrimonio sociale, destinazione dell'utile e acquisto quote proprie; V, in relazione all'Assemblea; VI, in relazione all'organo amministrativo; VII, in relazione agli organi di controllo; VIII in relazione agli strumenti finanziari;
3. Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Straordinaria;
4. Varie ed eventuali.

A seguire

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione modifiche del Regolamento per il Prestito Sociale della Cooperativa.
- 2) Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Ordinaria;
- 3) Varie ed eventuali.

Per informazioni:
Numero Verde 800 000003
filo.diretto@alleanza3-0.coop.it
all.coop/assemblee

